

Prot. 7850

Castelfranco Veneto, 29.11.2023

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA
DM 180/2023
per il settore artistico disciplinare COME/06 MULTIMEDIALITÀ**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato *“portale unico del reclutamento”*, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”* e, in particolare, l’articolo 3;
- VISTO** il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82 recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 *“Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO** il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;
- VISTO** il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell’apprendimento (c.d. “DSA”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *“Codice dell’ordinamento militare”*, e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- VISTO** l’articolo 37 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO** l’articolo 73, comma 14, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTI** i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente*

dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *“Modifiche al codice di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;*
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;*
- VISTO** il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;*
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”;*
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”* e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-bis, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO** il Decreto-Legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l’articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *“per l’anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà*

assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto”;

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTA** la Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto “DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative”;
- CONSIDERATO** l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;
- VISTA** la Nota MUR prot. n.1483 del 22/09/2023 avente ad oggetto “Reclutamento docenti a.a. 2023/2024. Concorsi a tempo indeterminato, incarichi a tempo determinato, contratti fino ad avere diritto”;
- VISTO** il Decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;
- VISTI** i vigenti contratti collettivi nazionali del comparto AFAM e in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;
- VISTO** il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;
- VERIFICATO** che i posti risultano ad oggi vacanti;
- VISTA** la Nota M.U.R. prot. n. 9520.27-07-2023, avente ad oggetto “Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni operative ad integrazione della nota n. 7140 del 09.06.2023.”;
- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 17 marzo 2015, n. 3436 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto e ss.mm.ii. adottate con Decreti Presidenziali;

DECRETA**Art. 1****Oggetto**

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 1 posto** per il profilo di docente - ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice SAD	Settore artistico-disciplinare	Declaratoria e campi disciplinari
COME/06	Multimedialità	DM 90/2009

2. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2**Requisiti generali e specifici di ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
 - Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - Godimento di diritti civili e politici;
 - Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
 - Avere adeguata conoscenza della lingua italiana (almeno livello C2 del Common European Framework) secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare MIUR del 7 ottobre 2013,

n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);

c) Essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) Essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, o di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la tabella seguente:

COME06 Multimedialità
1. Diploma del vecchio ordinamento (con diploma di scuola secondaria di II grado) in: MUSICA ELETTRONICA . (DM 13.4.1992, DM 24/09/1994)
2. Diploma di II livello in Discipline musicali: indirizzo tecnologico (Musica elettronica). (DM 1/2004)
3. Diploma accademico di II livello in DC SL/34 MUSICA ELETTRONICA (anche ad indirizzo). (DM 14/2018)
4. Diploma accademico di II livello in DC SL/61 TECNICO DEL SUONO (anche ad indirizzo). (DM 14/2018)
5. Titolo estero equipollente (è necessario allegare la documentazione rilasciata da MUR o da Conservatori italiani, attestante il valore)

b) In alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando;

4. I titoli di servizio, di cui al comma 3 lettera b), indicati quale requisito specifico di ammissione alla procedura selettiva potranno essere indicati anche per le valutazioni di cui al successivo articolo 8. Viceversa, i titoli di studio, di cui al comma 3 lettera a), sono rilevanti ai soli fini dell'ammissione, non potendo essere indicati anche per le valutazioni di cui al successivo articolo 8.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge

o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e/o di prestazione d'opera intellettuale, e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
7. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) Coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) Coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) Coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) Coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - e) Soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - f) Soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Il Conservatorio può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco degli idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a **100** (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo **punti 30** (trenta);
 - b) Due prove d'esame: massimo **punti 70** (settanta).
3. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale **non inferiore a 60/100**.
4. Accedono alle prove d'esame di cui al comma 2, lettera b), i candidati che hanno conseguito una votazione pari o superiore a 18/30 nella valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 2, lettera a).

5. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
6. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato, o di collaborazione.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte esclusivamente a mezzo dell'apposito servizio informatico di presentazione (mediante compilazione del form) disponibile al seguente punto di accesso:

www.conscfv.it sezione "bandi e graduatorie".

Per la valutazione dei titoli di accesso, di studio, di servizio e artistico-professionali, il candidato deve compilare il file in formato Microsoft EXCEL che trova all'interno del form assieme alle istruzioni per il suo uso.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 23:59 **del 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando** sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).

Il sistema del Conservatorio non accetterà domande oltre tale termine.

Non è ammesso alcun altro tipo di recapito delle domande.

Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e i candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.

La ricevuta prodotta dal servizio informatico di presentazione del Conservatorio costituisce prova dell'avvenuta presentazione della domanda se il candidato è in possesso di un indirizzo PEC. In caso contrario il Conservatorio non si assume alcuna responsabilità sulla corretta ricezione della domanda.

Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio "A. Steffani" e sul portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

La domanda deve comunque essere redatta secondo quanto previsto dal presente bando e il candidato deve allegare la documentazione richiesta, eccetto il file EXCEL, in formato PDF. Il Conservatorio non si assume alcuna responsabilità in merito alla impossibilità di lettura di altri formati eventualmente usati dal candidato.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti via mail all'indirizzo:

concorsi.personale.steffani@pec.it.

2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 3.
3. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;

- c) Data e luogo di nascita;
- d) Nazionalità;
- e) Codice fiscale;
- f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, entrambi indirizzo di posta elettronica ordinario e di posta elettronica certificata (PEC);
- h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare: l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, c. 3, lett. a); ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, c. 3, lett. b);
- i) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
- j) Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (specificando lo stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
- k) Di godere dei diritti civili e politici;
- l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
- p) Di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- q) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;

Oltre a questi dati il candidato deve allegare i seguenti file **in formato .pdf e .xlsx**:

- a) Ricevuta del pagamento di euro 10,00 (cfr. comma 8), in formato .pdf;
- b) Curriculum artistico-professionale, **relativo ai titoli presentati**, in formato .pdf;
- c) Eventuale documentazione attestante l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, in formato .pdf.;
- d) File Microsoft EXCEL scaricato, compilato in ogni sua parte, in formato .xlsx;

I singoli file vanno denominati così: [Cognome]_[Nome]_COME06_[ricev/curric/equip/titol] a seconda se riferiti ai punti a), b), c) o d).

Esempi: Rossi_Paolo_COME06_ricev.pdf / oppure: Rossi_Paolo_COME06_titol.xlsx

4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo istituzionale: conservatoriocastelfranco@pec.it. Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

5. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita comunicazione elettronica rilasciata. Il sistema procederà a inviare in automatico all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione un messaggio di conferma della ricezione della pratica.
6. In caso di invio di più domande, ai fini dell'accettazione e della partecipazione al concorso, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, purché nei termini previsti dal presente bando, intendendo con questa revocate tutte le precedenti.
7. L'accesso al form del Conservatorio comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina vigente. Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni degli indirizzi mail da parte degli interessati, né per eventuali disguidi informatici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, o forza maggiore.
8. Per la partecipazione alla selezione viene fissato un contributo per spese amministrative di euro 10,00 (dieci) conformemente a quanto previsto dall'art. 1 lett. c) del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82. Il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza del bando secondo le seguenti istruzioni:
 - Accedere tramite spid al link:
https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/ente/CM_026 - selezionare altre tipologie di pagamento;
 - Selezionare dal menù a tendina nello spazio "Ente": il Conservatorio Steffani;
 - Selezionare dal menù a tendina nello spazio "tipologia di pagamento": Altro/Varie;
 - Inserire i dati richiesti: CONSERVATORIO A. STEFFANI codice fiscale: 90000250267 e la causale: SAD COME06 - CONTRIB. SPESE AMM.;
 - Aggiungere al carrello;
 - Continuare selezionando le tipologie di pagamento proposte;
 - Scaricare ricevuta da allegare alla domanda.Il contributo non è in alcun modo rimborsabile.
9. La documentazione comprovante i requisiti di partecipazione, i titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio e gli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza dovrà essere esibita o consegnata solo a seguito di richiesta della commissione o del responsabile del procedimento ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta a pena di esclusione dalla procedura.
Il Conservatorio di Castelfranco Veneto si riserva la possibilità di regolarizzare antecedentemente allo svolgimento della prova concorsuale le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.
10. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell'Istituzione sede della procedura.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2023 (a.a. 2022/2023); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. I titoli preferenziali sono elencati nell'Allegato A.
7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, **allegando la relativa ricevuta di protocollo**. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica <http://www.funzionepubblica.gov.it/>.
8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'università della ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione artistico-musicale o universitaria competente, **riportandone gli estremi nella domanda**.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. La domanda che sia stata presentata con modalità diverse da quella telematica è inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2. Sono escluse altresì le domande che contengono manomissioni al file EXCEL.
3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda difforme dai precedenti commi 1 e 2, oltre che prive della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.
4. Per le domande chiuse e inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della commissione di cui all'art. 7, dal Direttore del Conservatorio con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato al candidato interessato via PEC all'indirizzo indicato sulla domanda.

Art. 7

Commissione

1. La commissione giudicatrice è composta da un docente con funzioni di presidente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio "A. Steffani" appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine. In caso di impossibilità all'individuazione tra il personale interno al Conservatorio "A. Steffani", il docente verrà individuato tra i docenti di ruolo in servizio presso le Istituzioni limitrofe. La commissione sarà inoltre formata da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni, diverse da quelle che sono eventualmente convenzionate, in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).

4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio "A. Steffani", via Garibaldi, 25 Castelfranco Veneto in giorno e ora che saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio. Laddove data e/o orario dovessero subire variazioni, le stesse vengono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Conservatorio.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, e il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso. A tal fine i componenti della commissione dovranno sottoscrivere specifica dichiarazione.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore e il provvedimento di nomina viene pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto e sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate e avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
10. La commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
12. La commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, nella sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La commissione potrà inoltre avvalersi anche

di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori la commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte.

13. La commissione predetermina i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

<p>Servizi SVOLTI IN UNO O PIU' INSEGNAMENTI APPARTENENTI AL SAD COME06 A CONCORSO riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, svolto nelle istituzioni AFAM italiane riconosciute nei corsi previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (corsi di studio accademici), o nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Inoltre anche nei corsi "propedeutici" (ai sensi del DM 382/2018).</p>	<p>4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12</p>
--	--

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella A, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti della Tabella A, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e/o di prestazione d'opera intellettuale, e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

- a) Per il servizio prestato in giorni (contratto a tempo determinato, o ex art. 273): per ogni giorno 0,022 punti (= 4/180) fino ad un massimo di 4 punti per anno;**
- b) Per il servizio prestato in ore: per ogni ora 0,032 punti (= 4/125) fino ad un massimo di 4 punti per anno.**

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- a) La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- b) Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- c) Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- d) La somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico **non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.**

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

B1 Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso al concorso (fino a quattro titoli)	Fino ad un massimo di punti 3
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, valutati dalla commissione coerenti al SAD a concorso. 2) Diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale "Santa Cecilia" in Roma, valutato dalla commissione affine al SAD a concorso. 3) Titoli accademici musicali esteri, comunque denominati, di livello EQF 7 o 8, valutati dalla commissione coerenti al SAD a concorso. 4) Laurea magistrale, Master, Dottorati, rilasciati da università italiane o estere riconosciute valutati dalla commissione coerenti al SAD a concorso.	al massimo 1 punto per ogni titolo ammesso dalla commissione alla valutazione

* Il diploma del previgente ordinamento verrà valutato solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

B2 Attività didattica ulteriore a quella valutata nella Tabella A* (fino a sei titoli)	Fino ad un massimo di punti 3
Servizio prestato presso istituzioni AFAM nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005 (corsi accademici), nei corsi propedeutici ai sensi del DM 382/2018, o nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in discipline appartenenti ai SAD COME. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica in discipline ritenute dalla commissione coerenti al SAD a concorso.	Per ogni giorno di servizio 0,011 punti (50% di 4/180). Per ogni ora di contratto 0,016 punti (50% di 4/125).

* Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

La somma dei punti degli ulteriori titoli di studio più gli ulteriori titoli di servizio (B1 + B2) non può superare TRE punti. Tale punteggio viene aggiunto a quello relativo ai titoli professionali (B3).

Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi all'attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti dell'attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e/o di prestazione d'opera intellettuale, e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio ulteriori (B2), appartenenti ai SAD COME, viene computata al 50% rispetto a quella della Tabella A.

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data della graduatoria definitiva);

- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data della graduatoria definitiva);
- La somma di tutti gli incarichi di servizio svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore **a 2 punti** (50% di 4 punti).

B3 Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD.	Fino ad un massimo di punti 18
<p>Attività concertistica e professionale; Idoneità in concorsi nazionali e internazionali per orchestre lirico-sinfoniche di enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e/o internazionale; Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; Pubblicazioni edite, attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso; Altro (da specificare).</p>	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

Per B3 sono inseribili e valutabili fino a 20 titoli artistico-professionali.

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della commissione giudicatrice.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni di possesso di titoli artistici prive delle sufficienti informazioni che rendano verificabile, qualora fosse necessario, la loro attendibilità.

Sono ammessi alla valutazione solo i titoli artistici **coerenti** con gli insegnamenti previsti dal SAD a concorso.

Sulla base della declaratoria e dei campi disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- Della idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell'importanza di tali orchestre;

- Dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- Dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- Del ruolo svolto nell'evento pubblico;
- Della loro collocazione geografica il più possibile ampia e diversificata;
- Della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- Della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- Del contributo esecutivo, compositivo, e/o di arrangiamento, e/o del ruolo tecnico del candidato;
- Dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- Della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- Dell'importanza delle case editrici;
- Del ruolo svolto.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- Dell'importanza dell'editore;
- Dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- Dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- Dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

Per ciascuno dei titoli presentati la commissione assegnerà un punteggio da 0 a 1 punto.

Il punteggio finale sarà la media aritmetica tra le singole votazioni dei tre commissari espresse ognuna con: 0 = titolo inferiore allo standard definito dalla commissione in base ai criteri definiti in questo bando; 1 punto = titolo sopra lo standard definito; 0,5 punti = titolo sufficiente).

La somma dei punteggi relativi ai titoli artistico-professionali (B3) non può superare i 18 punti.

A questa somma si aggiunge la somma del punteggio (B1+B2, fino a 3 punti) assegnato agli ulteriori titoli di studio e di servizio, sempre fino ad un massimo di 18 punti.

Art. 9

Prove d'esame

1. L'accesso alle prove d'esame sarà consentito ai soli candidati che otterranno un punteggio totale per la valutazione dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali di cui al precedente art. 8, **non inferiore a 18/30.**
2. Le prove di esame consisteranno in:
 - a) Una prova didattica consistente in una lezione da tenere in base ad una traccia sorteggiata dal candidato tra quelle decise dalla commissione su un tema previsto dalla declaratoria del SAD a concorso;
 - b) Una successiva prova tecnico-professionale.

L'ordine di convocazione alla prima prova sarà reso noto con valore di notifica in concomitanza della pubblicazione della valutazione dei titoli di studio, servizio e artistico-professionali. L'ordine di

convocazione alla seconda prova sarà reso noto con valore di notifica in concomitanza della pubblicazione della valutazione della prima prova.

3. La prima prova didattica a carattere teorico-pratico è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione agli insegnamenti previsti dal settore artistico-disciplinare, con particolare riferimento alle competenze possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso. È anche prevista una dimostrazione pratica di lezione.

Il punteggio massimo per la prima prova è **40 (quaranta)** punti, con uno sbarramento a 24/40 per accedere alla prova successiva: la prova si intende quindi superata con un punteggio minimo di **24/40**. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

4. La seconda prova tecnico-professionale prevede la presentazione da parte del candidato di un proprio lavoro, basato su un sistema interattivo di sua concezione e che combini elementi del mondo fisico e del mondo digitale. Attraverso l'uso di tecnologia hardware (ad es. microcontrollori, sensori, attuatori) e software (linguaggi di programmazione di sua scelta), tipiche del "physical computing" e le applicazioni per la produzione mediale, il sistema produce e controlla in tempo reale contenuti multimediali (audio, video, testi, immagini), in risposta all'interazione con l'utente o con l'ambiente.

A titolo di esempio:

- un controller non convenzionale che implementi un protocollo di controllo per audio, video o sistemi di illuminazione (MIDI, OSC, DMX, etc.)
- la componente strutturale di un'installazione interattiva con sensori, dispositivi elettromeccanici e contenuti multimediali.
- La creazione di un "Augmented Musical Instrument", con sensori, trasduttori e software integrati.

Il candidato dovrà dare una dimostrazione del lavoro (o di una singola porzione di esso, laddove fosse troppo complesso) e illustrarne il concept e le procedure di realizzazione.

Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova è di 30 (trenta) punti, con un minimo di 18 punti per ottenere l'idoneità finale.

Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova è di **30 (trenta) punti**, con un minimo di 18 punti per ottenere l'idoneità finale.

5. Per ciascuna prova d'esame di cui al comma 2 del presente articolo, la commissione predetermina i relativi criteri specifici di valutazione in sede di primo insediamento.
6. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi **70** (settanta) punti.
7. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a **60/100** (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli di studio, servizio e artistico-professionali, 24/40 per la prima prova, 18/30 per la seconda.
8. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

9. La commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dal DPR 82/2023, art. 7 (gravidanza e allattamento), attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla commissione esaminatrice e inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo concorsi.personale.steffani@pec.it, almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
10. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
11. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla commissione giudicatrice, a carico del candidato partecipante, dovranno essere comunicati in anticipo tramite PEC concorsi.personale.steffani@pec.it.

ART. 10 **Disabilità e DSA**

1. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 i soggetti con disabilità possono sostenere le prove del concorso con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f) del D.P.R. n. 82 del 16/06/2023 i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA):
 - possono utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;
 - possono disporre di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte;
 - in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia possono sostituire le prove scritte con colloqui orali.
3. Con apposita mail inviata all'indirizzo PEC concorsi.personale.steffani@pec.it, contestualmente alla presentazione della domanda, andranno indicati gli strumenti di ausilio e le misure compensative di cui il candidato intende avvalersi, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine dovranno essere allegate:
 - per i soggetti con disabilità: copia della certificazione attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 della Legge n. 104/1992), dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità, ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti;
 - per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento: attestazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica (di cui all'art. 2 del DM 20 9.11.2021) da cui si evinca il livello di gravità del disturbo e le misure compensative/dispensative necessarie.

L'uso di strumenti di ausilio e compensativi, la concessione di tempi aggiuntivi e la sostituzione della prova scritta con prova orale saranno determinati a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita con le modalità stabilite nel presente articolo.

Art. 11

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto e del portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo concorsi.personale.steffani@pec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 12

Stipula del contratto

1. Prima di dare luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il Conservatorio procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione relativamente al possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di preferenza, precedenza e/o riserva. Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà richiesto ai candidati di esibire la relativa documentazione, che dovrà essere prodotta entro un termine di cinque giorni dalla richiesta.
2. Qualora dalle verifiche effettuate emergesse la mancanza dei requisiti di accesso o dei titoli dichiarati, o manomissione del file EXCEL, si procederà a escludere i candidati dalla graduatoria definitiva e a segnalare alle autorità competenti le eventuali dichiarazioni mendaci; eventuali difformità non costituenti mendacio ma mere irregolarità, daranno luogo a rettifica della graduatoria e/ dell'elenco degli idonei.

3. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di docente (ex prima fascia) per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. AFAM vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
4. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo la normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
5. Il Direttore entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
6. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà comunicato a mezzo PEC. Da tale comunicazione decorreranno 24 ore per l'accettazione o la rinuncia. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
7. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore del Conservatorio e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire entro e non oltre le 48 ore successive alla data di accettazione della nomina, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
8. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato dell'account di posta certificata comunicata sulla domanda, esonera il Conservatorio da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni inviati all'indirizzo di posta certificata dell'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.
9. La mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato entro i termini sopra indicati, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
10. Qualora i posti messi a concorso non vengano coperti tramite la graduatoria di merito, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata accettazione entro 24 ore dalla proposta da parte del candidato in elenco dell'incarico a tempo indeterminato o la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato entro 48 ore dall'accettazione della nomina, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
11. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi ai sensi dell'art. 1, c. 284, L. 160/2019. Si specifica che il

vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

Art. 13
Scelta sede

1. I vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria.
2. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.
3. Nell'ambito della presente procedura si procederà con la copertura di tutti i posti relativi al settore disciplinare di cui all'art. 1.

Art. 14
Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro i termini rispettivamente di 120 o 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto e sul portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

Art. 15
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 16
Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) ove saranno pubblicati anche la nomina della commissione e la graduatoria definitiva.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio, con valore di notifica.

Il Direttore
M° Paolo Troncon

ALLEGATO A

Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) Gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) I mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) Gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) Maggior numero di figli a carico;
 - f) Gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) Gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

- i) Avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) Avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinq*ues, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) Avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) Essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) Appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) Minore età anagrafica.